

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, DE GUIDI, CASADEI
MONTI, DANIELE GALDI e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1996

Norme per una nuova politica della famiglia

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La storia della famiglia equivale alla storia della sua disgregazione.

L'istituto della famiglia è in crisi e se diverse sono le cause, diversi sono anche gli effetti.

La famiglia si trova oggi a soffrire forme di forte disagio causate da una politica governativa caratterizzata da silenzi ed omissioni là dove si sarebbe dovuto intervenire con programmazioni precise di carattere socio-economico.

Il malessere della famiglia, la sua problematicità sono da decenni ormai ignorati.

Anche la legislazione sociale, dal 1975 in poi, si è limitata a dare valore di norma a principi e costumi che una società moderna è andata ad elaborare e promuovere negli anni nel suo contesto sociale ed economico.

La problematica della famiglia, intendendo naturalmente con questo termine anche la famiglia di fatto, investe una serie di settori ed aspetti che vanno dall'istituto dell'adozione all'informazione. Con il presente disegno di legge si intende, dunque, intervenire per una nuova politica della famiglia finalizzata a regolarizzare e dare coerenza agli interventi necessari di ordine economico e sociale, ed in particolar modo si intendono sollecitare interventi di promozione e assistenza alla famiglia.

Il titolo I definisce i principi e le finalità del disegno di legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione; il titolo II, gli interventi integrati a sostegno della maternità e della paternità riconoscono il valore sociale. In concreto, questo significa la tutela della gravidanza dal concepimento fino al parto mediante la organizzazione di servizi sanitari efficienti e diversificati; la tutela della gestazione in difficili condizioni sociali mediante la corresponsione di aiuti economici; la predispo-

sizione di strutture di accoglienza; la esenzione totale dal costo di frequenza degli asili nido e delle scuole materne; l'assistenza domiciliare e le agevolazioni per l'accesso alla casa.

Il titolo II prevede inoltre, anche per corrispondere al diritto-dovere dei genitori di educare i figli, un coordinamento tra i tempi di lavoro e i tempi della famiglia affidato, per quanto riguarda la tutela del tempo familiare, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali.

Vengono quindi apportate modifiche alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per consentire alla lavoratrice o, in alternativa, al lavoratore di assentarsi dal lavoro dopo i periodi di assenza obbligatoria già previsti dopo il concepimento, fino al secondo anno di età del bambino e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro: questi periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio.

A tutte le lavoratrici gestanti è vietato il lavoro notturno dalle 24 alle 6, mentre per il periodo di assenza obbligatoria si prevede che la retribuzione sia corrisposta non più all'80 ma al 100 per cento.

Va poi osservato che con questo disegno di legge quadro si introduce nel contesto della legge n. 1204 del 1971 la situazione dei genitori di portatori di *handicap*, per i quali (in alternativa l'uno all'altro) è riconosciuto il diritto al prolungamento dell'assenza facoltativa dal lavoro fino a tre anni di età del bambino; questi genitori inoltre hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibile anche in maniera continuativa nel corso dell'anno e inoltre hanno diritto ad essere adibiti a turni di lavoro meno gravosi e con modalità di lavoro atte a facilitare l'assistenza al figlio, soprattutto in relazione al contesto nel quale vivono se sprovvisto di strutture di supporto. Per le famiglie in difficoltà sono previste alcune dispo-

sizioni particolari: i lavoratori hanno diritto per gravi e documentati motivi familiari ad un congedo di trenta giorni per ciascun anno, senza diritto a retribuzione ma coperti da contributi figurativi.

Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale.

A questi fini è istituito presso l'INPS il Fondo sociale per i genitori lavoratori, alimentato mediante l'aumento dello 0,50 per cento della contribuzione. Per ragioni di famiglia i lavoratori possono chiedere l'aspettativa per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta mesi nella intera vita lavorativa. Tale aspettativa non comporta retribuzione e non è computata nell'anzianità di servizio neppure ai fini previdenziali; tuttavia, tali periodi non lavorativi possono essere recuperati attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro. È prevista inoltre la possibilità per il lavoratore a tempo pieno di chiedere in qualsiasi momento, per esigenze familiari, la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale.

Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, la destinazione della sede di servizio dei dipendenti deve attenersi a criteri che non smembrino di fatto il nucleo familiare.

Viene poi riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo ed è previsto che le regioni e le province autonome disciplinino l'istituzione di un fondo per favorire la costituzione e gestione di cooperative di casalinghe (sia che si tratti di cooperative di solidarietà sociale che di lavoro), secondo modalità che consentano di fruire anche del Fondo sociale europeo.

Il titolo III riguarda i servizi alla famiglia, riconosciuta come soggetto della educazione, dell'assistenza e del sistema dei servizi sociali.

È garantita quindi ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali; si potranno prevedere forme di assistenza economica a supporto delle stesse famiglie per l'iscrizione e la frequenza presso scuole riconosciute e parificate di ogni ordine e grado.

L'integrazione dei servizi pubblici con le strutture private operanti nel settore sociale e la valorizzazione di tutte le iniziative di solidarietà familiare devono essere agevolate dallo Stato e dagli enti locali perchè si realizzi un sistema socio-assistenziale flessibile e articolato.

In risposta ad un'esigenza che, con il notevole accrescimento dell'età media negli ultimi anni, si è fatta più forte, si prevedono interventi finalizzati a sollevare dai compiti di assistenza le famiglie che hanno l'onere di persone molto anziane e malate.

Nell'ambito del sistema integrato dei servizi è prevista anche la tutela dei soggetti privi di famiglia o la cui famiglia è inidonea a provvedere loro, mediante la realizzazione di strutture di accoglienza di pronto intervento.

L'assistenza domiciliare si realizza come progetto integrato socio-assistenziale-sanitario. Il disegno di legge prevede anche interventi di promozione ed assistenza alla famiglia e quindi modifica la legge 29 luglio 1975, n. 405, relativa ai consultori, soprattutto per delineare con più esattezza le finalità del consultorio nel campo degli interventi formativi ed informativi in ordine alla sessualità e alla promozione di una coscienza responsabile nella procreazione e inoltre nella individuazione delle famiglie a rischio per un pronto intervento nei casi di violenza e abusi all'interno della famiglia stessa.

Il disegno di legge indica, inoltre, alcuni interventi a sostegno delle funzioni sociali della famiglia proponendo modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Nel campo sanitario le regioni devono istituire, per ogni comune capoluogo, un servizio centralizzato di trasporto neonatale.

I presidi sanitari pubblici e privati debbono creare le condizioni per il sostegno anche psicologico della donna e consentire, a richiesta, la presenza di un familiare prima, durante e dopo il parto; debbono inoltre finanziare progetti sperimentali sulla assistenza domiciliare alla donna in gravidanza, soprattutto se a rischio.

L'organizzazione delle strutture pubbliche ospedaliere e delle case di cura convenzio-

nate deve inoltre prevedere la predisposizione di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.

Il titolo IV prevede interventi per la formazione di nuove famiglie con l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 500 miliardi di lire destinato alla concessione di mutui per l'acquisto o il recupero di alloggi da adibire alle famiglie di nuova istituzione, purchè il loro reddito complessivo non superi il tetto di 35 milioni di lire annue al netto degli oneri previdenziali e fiscali e i destinatari non siano proprietari di altri alloggi.

È previsto inoltre che i canoni di locazione di appartamenti concessi a famiglie di nuova formazione siano esenti dall'IRPEF nella misura del 50 per cento a condizione che il contratto preveda una durata non superiore a cinque anni.

Il titolo V prevede gli interventi economici e tributari a favore della famiglia e richiama alle sue finalità originarie l'utilizzo

della Cassa unica assegni familiari. Questo al fine di garantire l'assegno mensile per i figli fino a tre anni di età; di corrispondere alle famiglie con reddito medio-basso un assegno per i figli che frequentano la scuola dalla materna all'università; di corrispondere un assegno alle famiglie a basso reddito sino al raggiungimento del minimo vitale familiare.

L'altro punto sul quale si intende operare per il sostegno economico della famiglia si riferisce al trattamento tributario del reddito familiare.

È prevista l'iscrizione delle casalinghe all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Possono inoltre essere dedotte dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo scolastici e universitari.

Il titolo VI prevede infine che la Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga per il Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI E FINALITÀ

Art. 1.

1. Lo Stato predispone e attua una organica e integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle funzioni che le sono riconosciute, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione.

2. Lo Stato riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell'articolo 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela o filiazione o adozione, e orienta a tale fine le politiche sociali, economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi.

TITOLO II

INTERVENTI INTEGRATI
A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ
E DELLA PATERNITÀ

CAPO I

RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE DELLA
MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Art. 2.

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e della paternità e promuove interventi e sostegni di natura culturale, sociale ed economica al fine di rendere po-

sitiva e praticabile la scelta della maternità e della paternità.

CAPO II

INTERVENTI IN SOSTEGNO DELLA SCELTA DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli interventi di cui all'articolo 2 nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutela della gravidanza dal concepimento fino al parto mediante l'organizzazione di servizi sanitari efficienti e diversificati che garantiscano il rispetto delle esigenze anche psicologiche della madre, del padre e della famiglia;

b) tutela della gestante in difficili condizioni sociali dal momento del concepimento fino al raggiungimento di un accettabile livello di vita, mediante la corrispondenza di aiuti economici o di altro genere, la predisposizione di strutture di accoglienza adeguate alle esigenze specifiche, l'esenzione totale dal costo di frequenza degli asili nido e delle scuole materne, l'assistenza domiciliare, agevolazioni per l'assegnazione di case popolari.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni con associazioni pubbliche o private aventi tra i fini statutari la tutela della vita nascente e della maternità.

CAPO III

TEMPI DI LAVORO E TEMPI DELLA FAMIGLIA

Art. 4.

1. Ai fini dell'adempimento del diritto-dovere di educare i figli, attribuito ai genitori

dall'articolo 30 della Costituzione, è riconosciuto il valore sociale del tempo familiare. A tal fine le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nella programmazione e nell'organizzazione dei servizi, individuano modalità di tutela del tempo familiare.

Art. 5.

1. Al coordinamento degli orari di apertura al pubblico di tutti i servizi educativi, sociali e sanitari previsto all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede anche mediante l'armonizzazione degli orari dei servizi tra loro collegati, in modo da consentirne la piena fruizione anche da parte di coloro che lavorano.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - 1. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, hanno diritto di usufruire dell'orario flessibile di lavoro secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale o aziendale, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Tale diritto spetta anche a coloro che abbiano in affidamento un minore nei primi tre anni dalla data di affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione».

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro dell'amministrazione di appartenenza e secondo quanto previsto all'articolo 10-*bis* della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4, fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale diritto spetta altresì a coloro che abbiano in affidamento un minore di età superiore ai due anni, per un anno dalla data di inizio dell'affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto altresì ad assentarsi dal lavoro alternativamente, durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

3. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 2 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Gli oneri previdenziali relativi al secondo anno di assenza, di cui al comma 1, sono posti a carico della Cassa unica assegni familiari».

Art. 8.

1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunta la seguente:

«c-bis) quando la pluralità di sedi di servizio dell'azienda o la notevole distanza della residenza abituale della lavoratrice dal luogo di lavoro sia ritenuta pregiudizievole alla salute della donna e del bambino».

2. All'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'accertamento medico di cui al primo comma ed il rilascio della relativa certificazione debbono avvenire con modalità

tali da non pregiudicare la salute della donna in gravidanza».

Art. 9.

1. All'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A tutte le lavoratrici gestanti, anche non dipendenti da aziende manifatturiere, è vietato il lavoro dalle ore 24 alle ore 6».

Art. 10.

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole: «all'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento della retribuzione».

Art. 11.

1. Le lavoratrici che all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero, essendo disoccupate, abbiano prestato attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a durata determinata per almeno 78 giorni nei dodici mesi precedenti e per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi previdenziali, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 15 della citata legge n. 1204 del 1971, e successive modificazioni, qualora non versino in una delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della medesima legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura del 100 per cento della retribuzione media percepita durante il periodo di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono dettate le modalità per l'inoltro della domanda e per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1.

CAPO IV

GENITORI DI PORTATORI DI *HANDICAP*

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. Agli effetti della presente legge sono considerati minori portatori di *handicap* i soggetti che rientrano nella previsione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. - 1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, nonchè gli affidatari di minori che, in base alla valutazione della competente unità sanitaria locale, si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge, hanno diritto al prolungamento, fino a tre anni di vita del bambino, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 a condizione che il bambino stesso non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 10-*bis* della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter*. - 1. I genitori anche adottivi, nonchè gli affidatari di portatori di *handicap* di cui all'articolo 1-*bis* della presente

legge hanno diritto, alternativamente, a non più di tre giorni di permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa nel corso dell'anno, a condizione che il portatore di *handicap* non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. A tali permessi si applicano le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad essere adibiti a turni di lavoro meno gravosi e di svolgere le proprie mansioni con modalità atte a facilitare l'assistenza al portatore di *handicap*, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio».

CAPO V

TUTELA DEL TEMPO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Art. 15.

1. I lavoratori hanno diritto, per gravi e documentati motivi familiari, quali la grave malattia del coniuge, del figlio, di un parente o affine entro il terzo grado, ad un congedo fino a trenta giorni per ciascun anno. Uguale diritto spetta ai genitori di minori portatori di *handicap* o sottoposti a trattamento di dialisi.

2. Le assenze di cui al comma 1 non danno luogo a retribuzione, ma sono coperte da contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computate nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale.

Art. 17.

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo sociale per i genitori lavoratori. Il Fondo è alimentato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dal gettito derivante da un aumento della contribuzione, mediante prelievo dai redditi del lavoratore dipendente, dal reddito del lavoratore autonomo e dai redditi di impresa, pari allo 0,50 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, 10, 11, 14, 15 e 16, nonché del comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'anno 1996, si fa fronte mediante utilizzazione delle disponibilità del Fondo di cui al predetto comma 1.

Art. 18.

1. I lavoratori hanno diritto ad aspettative per ragioni di famiglia per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta mesi nell'intera vita lavorativa.

2. Le aspettative di cui al comma 1 non comportano diritto a retribuzione e non sono computate nell'anzianità di servizio, neppure ai fini previdenziali.

3. I periodi di cui al comma 1 possono essere recuperati attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni legislative e contrattuali che stabiliscono l'età di collocamento al riposo obbligatorio.

4. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 19.

1. I lavoratori che intendono avvalersi del congedo di cui all'articolo 15 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo stesso ovvero, in caso di urgenza, entro ventiquattro ore dall'inizio dell'assenza, con esibizione di idonea certificazione.

2. I lavoratori che intendono avvalersi dell'aspettativa di cui all'articolo 18 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'aspettativa stessa.

Art. 20.

1. In sostituzione dei lavoratori assenti ai sensi della presente legge è consentito fare ricorso alla assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 21.

1. Il nono comma dell'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Ricorrendone i presupposti, l'anticipazione può essere richiesta ed ottenuta anche più volte nel corso del rapporto di lavoro, per quote che complessivamente non superino il limite del 70 per cento di cui al sesto comma e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto».

Art. 22.

1. Il lavoratore assunto a tempo pieno può chiedere in qualsiasi momento, anche per esigenze familiari quali la cura dei figli o di minori in affidamento o di altro familiare ammalato, di trasformare il suo rapporto di lavoro in un rapporto a tempo parziale, secondo la disciplina prevista dalla legge.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati:

a) i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in modo da renderli proporzionali all'orario del lavoro a tempo parziale;

b) le modalità di calcolo della pensione e dell'indennità di fine rapporto nel caso in

cui a periodi di lavoro a tempo pieno si siano alternati periodi di lavoro a tempo parziale.

Art. 23.

1. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, nella destinazione della sede di servizio dei propri dipendenti, debbono attenersi a criteri che salvaguardino l'unità del nucleo familiare.

Art. 24.

1. È riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo come lavoro prestato all'interno del proprio nucleo familiare per il benessere, la qualità della vita e lo sviluppo armonico dei suoi membri e della società.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione di un Fondo per favorire la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, secondo modalità che consentano di fruire dei contributi del Fondo sociale europeo. Le cooperative possono essere sia di produzione e lavoro che di solidarietà sociale.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono strumenti idonei a favorire l'inserimento della donna casalinga nel mondo del lavoro, mediante meccanismi che ne favoriscano il collocamento e riservando una percentuale dei posti disponibili presso i corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale istituiti per settori per i quali vi sia una effettiva domanda di lavoro.

TITOLO III

SERVIZI ALLA FAMIGLIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25.

1. Lo Stato riconosce e sostiene la famiglia come soggetto dell'educazione, dell'assi-

stenza e del sistema dei servizi sociali, come unità essenziale dei servizi primari e come ambito di riferimento per i servizi pubblici e privati.

Art. 26.

1. È garantita ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali per i propri figli.

2. Le spese sostenute per le tasse di iscrizione e di frequenza dei corsi di istruzione presso le scuole riconosciute e parificate di ogni ordine e grado sono deducibili dall'imponibile fiscale, alle condizioni stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

1. All'attuazione degli interventi socio-assistenziali in favore dei singoli si provvede avvalendosi, ove possibile, della cooperazione della famiglia; i predetti interventi devono prevedere quale fine prioritario quello di mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o di favorirne il rientro.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali perseguono l'integrazione dei servizi pubblici con le strutture private operanti nel settore sociale e valorizzano altresì tutte le iniziative di solidarietà familiare e parentale nonchè di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate, in modo da realizzare un sistema socio-assistenziale flessibile e articolato.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono e favoriscono l'associazionismo e la cooperazione tra le famiglie. Gli stessi soggetti promuovono inoltre la istituzione di apposite consulte della famiglia con rappresentanza di associazioni di volontariato e di cooperazione a base familiare.

Art. 28.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riservano particolari forme di sostegno economico o di altro genere e programmi personalizzati di aiuto, anche con la predisposizione di speciali servizi alle famiglie che vivono in ambienti rurali, nelle zone montane, o che comunque vengono a trovarsi in condizione di marginalità abitativa e logistica.

2. Il sostegno alle famiglie che vivono in tradizionali insediamenti sparsi deve anche considerarsi come concreto sostegno per la valorizzazione del territorio.

Art. 29.

1. In favore delle famiglie che si assumono l'onere dell'assistenza di persone che per ragioni di età avanzata, di salute, di mancata integrazione sociale, non sono in grado di provvedere a se stesse, fatti salvi l'eventuale sostegno economico e gli interventi di assistenza domiciliare, sono realizzati interventi di sostegno che le sollevino dai predetti compiti di assistenza per orari settimanali predeterminati e per almeno un periodo annuale non inferiore alle due settimane.

Art. 30.

1. Nell'ambito dei servizi sociali gli enti locali provvedono alla tutela dei soggetti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere loro, mediante la realizzazione di strutture di accoglienza di pronto intervento, promuovendo nei confronti dei predetti soggetti appropriate forme di tutela giuridica ed economica e favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare, ambienti comunitari idonei e residenze assistite, liberamente scelti.

Art. 31.

1. Nell'ambito dei servizi sociali, i piani socio-assistenziali regionali devono prevedere interventi mirati al sostegno psicologico, socio-assistenziale ed economico per le famiglie considerate, secondo le linee dei rispettivi piani, in difficoltà o a rischio, attraverso programmi personalizzati, integrati tra competenze di diversi livelli istituzionali e coordinati con le risorse del privato sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i distretti, i consultori e gli altri servizi di base:

a) individuano le condizioni familiari di rischio, al fine dell'identificazione delle famiglie in difficoltà;

b) attivano le prime iniziative per favorire l'accesso ai servizi delle famiglie di cui alla lettera a);

c) attivano i servizi di sostegno del nucleo familiare attraverso la predisposizione e l'attuazione di programmi personalizzati.

3. Nell'attuazione dei programmi personalizzati, di cui al comma 2, è data precedenza alle famiglie alle quali appartenga una persona con specifiche difficoltà quali la condizione di tossicodipendenza, di *handicap* gravissimo, di malattia mentale.

Art. 32.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e valorizzano l'assistenza domiciliare in tutti i settori di intervento sociale e sanitario e stabiliscono criteri e modalità per renderla accessibile in alternativa al ricovero in caso di patologie assistibili a domicilio.

2. L'assistenza domiciliare si realizza come progetto integrato socio-assistenziale sanitario con la possibilità di fruire dell'apporto di strutture e di servizi assistenziali e sanitari presenti nel territorio.

CAPO II

INTERVENTI DI PROMOZIONE E ASSISTENZA
ALLA FAMIGLIA

Art. 33.

1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il consultorio familiare è istituito al fine di offrire alle persone, alle coppie e alle famiglie consulenza e assistenza in ordine alla sessualità, alla maternità e paternità responsabili, alla promozione e al mantenimento di equilibrati rapporti interpersonali e familiari.

2. Il consultorio familiare, attraverso le diverse competenze ed avvalendosi della collaborazione di altre strutture e servizi educativi, sociali e sanitari pubblici e privati esistenti sul territorio, garantisce:

a) la realizzazione di interventi formativi ed informativi in ordine alla sessualità, al fine di favorire l'armonico sviluppo psico-affettivo della persona e promuovere una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;

b) l'assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili;

c) l'informazione alle donne, finalizzata anche alla tutela della salute del nascituro, sui fattori di rischio e di nocività collegati alle attività prestate nei luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico;

d) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto;

e) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

f) la tutela della salute psico-fisica della coppia con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei fattori patologici

connessi alla sessualità, alla consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce di malattie veneree e del *virus* HIV e delle sue conseguenze, all'individuazione delle gravidanze a rischio e alla prevenzione delle cause patologiche che influiscono sul decorso della gravidanza;

g) la tutela e il sostegno della vita umana fin dal suo concepimento e la promozione del benessere psico-fisico, anche attraverso piani personalizzati, della donna, della coppia e del bambino;

h) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l'educazione dei figli;

i) l'individuazione delle famiglie a rischio e l'avvio ai servizi competenti per il pronto intervento nel caso di violenza e di abusi nella famiglia;

l) l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità tra uomo e donna;

m) l'assistenza psicologica e sociale, anche su richiesta delle autorità giudiziarie minorile e ordinaria, in materia di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi e di ammissione al matrimonio di minori.

3. Gli interventi di formazione e di informazione di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono realizzati d'iniziativa del consultorio o su richiesta di almeno dieci utenti.

4. Ogni consultorio è tenuto a presentare alla regione una relazione annuale sull'andamento dell'attività, con riferimento ad alcuni indicatori, quali il tasso di natalità, la fecondità, l'abortività, la morbilità e la mortalità individuandone alcune cause specifiche, i casi di separazione dei coniugi, di divorzio ed altre possibili difficoltà riguardanti la coppia e la famiglia».

Art. 34.

1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve es-

sere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale, ostetricia, nonchè dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

2. Il personale del consultorio familiare può essere integrato da altri specialisti che si avvalgono di un contratto di consulenza.

3. Gli operatori del servizio operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collaborazione con gli altri operatori dei servizi pubblici e privati, sanitari e sociali presenti sul territorio».

Art. 35.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - 1. Al fine di realizzare gli obiettivi propri del servizio di cui alla presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera nell'ambito del servizio stesso e nei servizi privati convenzionati, con particolare riguardo al metodo della consulenza familiare e al lavoro di gruppo».

Art. 36.

1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora i consultori di cui all'articolo 2, lettera *b*), presentino i requisiti richiesti dalla presente legge e dalle leggi regionali, gli stessi sono obbligatoriamente inseriti nella programmazione di cui al primo comma del presente articolo, mediante convenzione che potrà riguardare tutte le funzioni consultoriali o parte di esse».

Art. 37.

1. In sede di colloquio e di certificazione a seguito di richiesta di interruzione volon-

taria della gravidanza, tutti i soggetti abilitati al rilascio della certificazione stessa sono tenuti ad informare la donna o la coppia della possibilità di avvalersi degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge e ad attivarsi per facilitare al massimo l'accesso ai relativi servizi.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI SOCIALI DELLA FAMIGLIA

Art. 38.

1. All'articolo 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, le parole: «e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro» sono soppresse.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono inseriti i seguenti:

«L'asilo-nido concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio del bambino, integrandosi con gli altri servizi socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed in particolare con la scuola materna.

Ove gli asili-nido del territorio non siano sufficienti a soddisfare la domanda, hanno carattere prioritario le ammissioni di bambini in situazioni di rischio».

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. Le strutture ed i servizi dell'asilo-nido non destinati al ricevimento dei bambini, e comunque negli orari e nei giorni in cui i bambini stessi non sono presenti, possono essere utilizzati per altre esigenze esistenti sul territorio con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia, agli interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene, la cura del bambino, come centri di aggiornamento e di tirocinio per il

personale addetto all'assistenza domiciliare e per il personale che intende operare nei servizi per la prima infanzia».

Art. 40.

1. Al numero 1) dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, la regolamentazione dell'orario deve garantire la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia consentendo la fruizione dell'asilo-nido anche a tempo parziale;».

Art. 41.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - 1. La gestione degli asili-nido può essere affidata anche ad enti o cooperative senza fini di lucro, convenzionati con la regione, purchè rispondenti alla normativa regionale.

Art. 6-ter. - 1. Quando esigenze locali lo richiedono, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e consorzi di comuni, nell'elaborazione dei piani annuali degli asili-nido le regioni possono prevedere l'apertura di asili-nido con dimensioni ridotte, denominati micronido, come sedi aggregate a scuole materne o primarie oppure ad altre strutture idonee adibite a servizi per l'infanzia.

2. Il micronido si avvale dei servizi e del personale di sorveglianza della struttura cui è aggregato, sulla base di convenzioni stipulate tra i comuni e l'ente gestore della struttura stessa.

3. Il comune favorisce e sostiene le iniziative per la realizzazione di asili-nido con dimensioni ridotte assunte da privati, aventi i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6-quater. - 1. Il personale degli asili nido è dipendente dell'ente gestore del servizio».

Art. 42.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono per ogni comune capoluogo un servizio centralizzato di trasporto neonatale con base operativa nella divisione di terapia intensiva neonatale di un ospedale.

2. I presidi sanitari pubblici e privati, fermo restando l'obbligo di garantire condizioni sanitarie pienamente adeguate, favoriscono il miglioramento delle condizioni ambientali e l'utilizzazione delle *équipes* e del personale di assistenza, al fine di sostenere anche psicologicamente la donna partoriente. A tal fine garantiscono l'accesso e la permanenza, prima, durante e dopo il parto, di un familiare o altra persona espressamente richiesti dalla donna, nonché il mantenimento del neonato presso la madre, ove la madre stessa lo richieda. L'impianto strutturale e organizzativo dei reparti di ostetricia e di patologia neonatale è adeguato a tali obiettivi.

Art. 43.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finanziano progetti sperimentali al fine di garantire l'assistenza domiciliare alla donna in gravidanza e in particolar modo alla donna in gravidanza a rischio.

Art. 44.

1. Gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate organizzano le proprie strutture in modo da garantire la permanenza nell'arco delle ventiquattro ore di uno dei genitori, o di un loro sostituto, presso il reparto di ricovero del bambino spedito. L'organizzazione delle predette strutture deve inoltre prevedere la predisposizione di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE
DI NUOVE FAMIGLIE

Art. 45.

1. Lo Stato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, agevola e sostiene la formazione di nuove famiglie.

Art. 46.

1. Fermi restando i benefici previsti dalla legislazione vigente, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma e dotazione di 500 miliardi di lire, destinato alla concessione di mutui per l'acquisto e l'eventuale contestuale recupero di alloggi da adibire ad abitazione propria delle famiglie di nuova istituzione.

Art. 47.

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 46 le coppie il cui componente più anziano non superi i trentacinque anni di età, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) aver contratto matrimonio nei cinque anni antecedenti la data della richiesta di agevolazione, ovvero contrarlo non oltre un anno successivo alla delibera di concessione, rimanendo l'erogazione subordinata all'effettiva celebrazione del matrimonio;

b) godere di reddito familiare complessivo annuo non superiore a lire 35 milioni, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

c) non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune nel cui ambito si intende utilizzare il mutuo e fissare la residenza familiare;

d) non aver fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provve-

dimenti di enti locali, dirette all'acquisizione di abitazioni, fatte salve quelle di natura tributaria.

2. Il reddito di cui al comma 1, lettera *b*), se riferito a famiglie in formazione, è comprensivo dei redditi di ciascun componente la coppia, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera *b*), è aumentato di lire due milioni per ciascun figlio e per ciascun anziano convivente a carico.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera *b*), è annualmente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura percentuale pari alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 48.

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la concessione dei mutui a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 47, sulla base dei principi fissati per la concessione di mutui in favore dei lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, nonché sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

a) i mutui devono essere concessi su tutto il territorio nazionale;

b) le rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, non devono comunque superare il 20 per cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai componenti del nucleo familiare, risultanti dalle attestazioni rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o da copia delle denunce dei redditi che,

sottoscritte dagli autori, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente mutuante deve essere autorizzato a chiedere agli uffici delle imposte informazioni sui redditi dei componenti del nucleo familiare;

c) le rate di ammortamento costanti sono deducibili dal reddito imponibile;

d) l'importo dei mutui deve essere commisurato al reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire 100 milioni;

e) deve essere prevista la possibilità di estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto dell'alloggio, con facoltà, in tal caso, di alienarlo e con divieto di accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle fiscali;

f) per il caso di trasferimento del nucleo familiare deve essere prevista la possibilità di cedere l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e di ottenere, ove sussistano le condizioni di reddito e di mancanza di adeguato alloggio, anche in deroga ai limiti di età e di pregressa durata del matrimonio, un mutuo per l'acquisto dell'abitazione di nuova residenza;

g) deve essere prevista una forma di assicurazione obbligatoria che preveda l'estinzione totale del mutuo in caso di morte dei beneficiari e l'estinzione parziale proporzionale in caso di morte di uno solo di più beneficiari.

Art. 49.

1. Il 50 per cento del reddito annuo derivante dai canoni di locazione di appartamenti concessi in locazione a famiglie di nuova formazione non concorre alla formazione del reddito assoggetato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a condizione che il contratto sia stato registrato per un periodo non superiore ad anni cinque.

2. Decade automaticamente dal beneficio di cui al comma 1 il proprietario che con-

travvenga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. I canoni di locazione sono deducibili dal reddito imponibile delle famiglie di nuova formazione che godano del reddito di cui all'articolo 47, commi 1, lettera *b*), e 2, nella misura del 50 per cento, per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 50.

1. Qualora il nucleo familiare, conseguentemente alla nascita o all'adozione di figli, abbia necessità di acquistare una abitazione più adeguata, gli oneri fiscali relativi alla vendita della prima abitazione, alla permuta o all'acquisto della nuova, sono ridotti alla metà. Il beneficio si applica solo in caso di vendita della abitazione originaria.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche nel caso di documentate accoglienze di parenti anziani, che risultino effettivamente conviventi col nucleo familiare almeno da un anno al momento dell'acquisto della nuova abitazione.

3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 49 e del presente articolo è istituito un apposito fondo con dotazione di lire 35 miliardi annue a decorrere dal 1995. Tale fondo è alimentato mediante corrispondente diminuzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891.

TITOLO V

INTERVENTI ECONOMICI E TRIBUTARI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 51.

1. Lo Stato, nell'attuare le politiche di sostegno economico a favore della famiglia,

integra gli interventi finalizzati all'eliminazione della povertà con le misure tendenti al riconoscimento dei particolari carichi sociali conseguenti al numero dei componenti delle famiglie o alle particolari caratteristiche proprie dei componenti medesimi.

CAPO II

PROVVIDENZE

Art. 52.

1. Ai fini del diritto alle deduzioni d'imposta di cui all'articolo 54, il reddito familiare è costituito dal reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare composto da genitori, figli, ascendenti e collaterali fino al terzo grado, conviventi, con l'esclusione dell'indennità di fine rapporto.

2. Anche se conviventi, possono considerarsi esclusi a loro richiesta dal numero dei componenti il nucleo familiare, i figli, i fratelli e le sorelle maggiorenni, nonché gli ascendenti. In tal caso i loro redditi non concorrono alla determinazione del reddito familiare.

3. Le deduzioni di cui all'articolo 54 spettano anche alle persone che vivono sole, qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

4. Ai fini di cui al comma 1 i redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito familiare sono conteggiati nella misura del 60 per cento del loro ammontare.

5. Il diritto alle deduzioni di cui all'articolo 54, legate al reddito, sussiste nel caso in cui la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo o da prestazioni previdenziali o da pensioni derivanti da lavoro dipendente o autonomo assoggettabile all'IRPEF, nonché dai redditi esentati dall'IRPEF per i quali i singoli componenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, sia superiore all'80 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Art. 53.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, uno o più decreti legislativi concernenti l'utilizzo della Cassa unica assegni familiari per prestazioni a favore delle famiglie, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) corresponsione alle famiglie di un assegno mensile per i figli fino a tre anni di età. Gli aventi diritto vengono individuati mediante comparazione del reddito familiare, diviso per il numero dei componenti, con il reddito medio individuale annuale calcolato dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente;

b) mantenimento del rapporto assicurativo e attribuzione dei relativi contributi a favore del coniuge che rinunci al lavoro dipendente per ragioni di cura dei figli fino a sei anni di età ovvero di congiunti anziani non autosufficienti;

c) corresponsione alle famiglie con reddito medio-basso di un assegno per i figli che frequentano la scuola di ogni ordine e grado, inclusa la scuola materna. Gli aventi diritto vengono individuati mediante comparazione del reddito familiare, diviso per il numero dei componenti, con il reddito medio individuale annuale calcolato dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente;

d) corresponsione di un assegno alle famiglie a basso reddito sino al raggiungimento del minimo vitale familiare, intendendosi per minimo vitale familiare il reddito familiare che diviso per il numero dei componenti risulti non inferiore al 50 per cento del reddito medio individuale calcolato dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente;

e) elevazione dello scaglione massimale di reddito ai fini del diritto alla corresponsione dell'assegno di cui alla lettera d) ed elevazione dell'assegno medesimo per le famiglie che presentino le seguenti situazioni, per le quali il beneficio dovrà essere stabilito in ordine decrescente, fermo restando che la presenza di più di una di esse dà ti-

tolo ad una ulteriore elevazione dello scaglione massimale di reddito:

- 1) famiglie con un componente portatore di *handicap*;
- 2) famiglie composte da un solo genitore con figli minori a carico;
- 3) famiglie con un componente di oltre settantacinque anni di età o di oltre sessantacinque anni di età se fisicamente non autosufficiente;
- 4) famiglie monoreddito con almeno tre figli minori a carico;
- 5) famiglie monoreddito composte da almeno cinque persone;

f) elevazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni;

g) corresponsione alla famiglia che assiste un congiunto anziano non autosufficiente di un sussidio economico pari alla retta da corrispondere ad un istituto di ricovero della provincia di residenza nel caso in cui il congiunto fosse ivi ricoverato.

CAPO III

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL REDDITO FAMILIARE

Art. 54.

1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge, in luogo delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, dal reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

- a) del 15 per cento per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) del 5 per cento per ciascun figlio, anche adottivo, minore di età o permanen-

temente inabile al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la medesima percentuale è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento;

c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La riduzione in termini di imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a due milioni di lire nè inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo superiore a tre milioni di lire al lordo degli oneri deducibili. Le persone stesse, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato nel presente comma.

Art. 55.

1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto d'imposta, all'atto dell'assunzione del rapporto di lavoro ovvero prima del periodo d'imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 54, comma 1, in luogo delle detrazioni richiamate al comma 2 del medesimo articolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Il sostituto d'imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 54, comma 1, secondo la misura spettante e previa verifica delle condizioni di cui allo stesso articolo 54, comma 3. Al raggiungimento dell'importo di lire due milioni in termini d'imposta il sostituto d'imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzione: il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 56.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone di età non inferiore ai venticinque anni e non superiore ai quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma, o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia possono ottenere, a domanda, l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a diciotto anni.

2. Sono escluse dalla facoltà di cui al comma 1 le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al medesimo comma o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi, per il raggiungi-

mento del diritto alle prestazioni e la determinazione della misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, per i lavoratori dipendenti.

Art. 57.

1. Le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari, necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, possono essere dedotte dal reddito lordo.

2. Sono altresì dedotte dal reddito lordo le spese sostenute dalla famiglia per eliminare le barriere architettoniche dalla casa di abitazione familiare.

TITOLO VI

COMPITI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Art. 58.

1. Il Dipartimento per gli affari sociali, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) coordina gli interventi di politica familiare dei singoli Ministeri e degli altri organi ed enti pubblici;

b) promuove l'attuazione nel territorio della Repubblica degli indirizzi formulati da organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi;

c) promuove, insieme al Dipartimento per gli affari regionali e i problemi istituzionali, il coordinamento delle politiche familiari delle regioni.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni entro il 31 maggio di ogni anno e concernenti i dati relativi ai servizi, alle iniziative, alle convenzioni ed ai contributi in materia di politica familiare, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

